REGIONE PUGLIA

2 1/617

29 MAR, 1995

ASSESSORATO SS.SS. .P.I. LAVORO

SETTORE LAVORO
STUDI IN MATERIA DI LAVORO
UFFICIO COOPERATIVE SOCIALI
Prot. N. Pos.
Allegati n.

Risp. al Foglio n. ______ del _____

OGGETTO: Interrogazione presentata dai Consiglieri OCCHIOFINO - GODELLI Nº17/617.

AL LA Presidenza della Giunta Reg.le

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

31.0395 006769

SEDE

REGIONE PUGLIA 30. MAR. 1995

ARRIVO

In riferimento alla nota n.02/01371/MDL del 16.3 u.s., si comunica che, con lettera n.464 dell'11.11.94, è pervenuta dal Consiglio Regionale un'interrogazione urgente a firma dei Consiglieri DIPIETRANGELO ed INTRONA, recante lo stesso oggetto dell'interrogazione presentata dai Consiglieri OCCHIOFINO - GODELLI.

Alla detta interrogazione è stata fornita risposta con nota n.42/167/L del 19.1 u.s. di cui, ad ogni buon fine, si acclude copia con i relativi allegati.

h

CUICI FESTIMANT

My V/DA



REGIONE PUGLÏĀ

19 GEN, 1995

ASSESSORATO SS.SS. P.I. LAVORO	, n
UFFICIO STUDI IN MATERIA DI LAVORO - COOP.VE Prot. N. Wilby Pos. All. n. Risp. al Foglio n. del	AL Settore Segreteria del Consiglio Regionale Ufficio Aula e Resocontazione
Oggetto: Interrogazione n.586 dell'8.11.94 dei Consiglieri Reg.1i DIPIETRANGELO e INTRONA.	SEDE

In riferimento all'interrogazione indicata all'oggetto, pervenuta in data 15.11.94, si fa presente che lo scrivente, pur presiedendo le riunioni della Commissione regionale per l'impiego in qualità di vice -presidente, non ritiene, alla luce della normativa in atto, di avere competenza alcuna riguardo alla questione posta.

Tuttavia, ha interpellato sull'argomento l'Ufficio Regionale del Lavoro - che ha formalmente dichiarato di essere incompetente e di non disporre di specifiche notizie in merito - monchè l'Agenzia per l'impie go la quale ha trasmesso la nota n.5897 del 29.12.94 unitamente a copia della sentenza n.4693/94 del Pretore di Bari, in funzione di giudice del Lavoro, emessa nel giudizio promosso contro il Ministero del Lavoro da alcuni degli esperti il cui contratto non è stato rinnovato (v.all. 1 in 9 facciate).

Il provvedimento giurisdizionale su richiamato, che potrebbe anche non essere condiviso e che, comunque, non potrebbe rappresentare una risposta ad una interrogazione, contiene elementi utili per far luce su alcuni aspetti tecnico-giuridici della vicenda.

Infatti, nella motivazione si argomenta che il contratto stipulato con gli esperti, nel fissare la durata dell'incarico in 3 anni, non prevede la rinnovabilità del rapporto di lavoro, peraltro in linea con il dettato normativo (art.24, L.56/87) che è pur sempre fonte normativa sovraordinata al D.M.28.2.89 che ha introdotto la rinnovabilità, in con trasto con la disposizione legislativa suddetta; riconosce, inoltre, al Ministero un ampio potere discrezionale nel rinnovare i contratti dei ricorrenti che escluderebbe ogni obbligo di motivare il diniego del rinnovo.

b

LASSESSORE (LUICH FESTINAME)

Jul

Sig. zo Zeuzolo

Ministere del Lavere
e della Previdenza Sociale

AGENZIA PER L'IMPIEGO
DELLA PUGLIA

ad uffin's compitante ad uffin's compitante Mari, 29 DIC. 1994

Prot. n. 5897

Gent.mo Assessore Regionale Lavoro e Formazione Professionale Dott.Luigi FESTINANTE

insieste Pulle !

Oggetto: Interrogazione presentata dai Consiglieri Regionali Onofrio INTRONA e Carmine DIPIETRANGELO.

Questo Ufficio, con nota nº65 del 12.01.1994 ha provveduto ad inoltrare le richieste schede di valutazione, tutte contenenti parere favorevole della Direzione, propedeutiche al rinnovo dei contratti per un ulteriore triennio, di tutti gli Esperti per i quali tale contratto veniva in scadenza alla data derl 17.02.1994.

Le relative decisioni di procedere o non procedere ai rinnovi dei Contratti sono di competenza dell'On. Ministro del Lavoro, che vi provvede con apposito Decreto.

Nel caso specifico, l'allora Ministro del Lavoro, Sen. Gino GIUGNI, ha provveduto ad un rinnovo solo parziale dell'Organico riferito agli Esperti pervenuti a scadenza di Contratto.

Si allega inoltre copia della Sentenza fornitaci dall'Avvocatura dello Stato - Ufficio Distrettuale di Bari - relativa al giudizio promosso da alcuni Esperti per i quali non è stato rinnovato il Contratto scaduto.

10 GEM. 1999 Prof. 1815P Accompand Lavera Commission (1911)

segnato all'Un Condition (1912)

" coordinatore Temporate

"

SENT. (69) 19 94

FASC. 5732 19 94

CRON. 29500 19 94

PRETURA CIRCONDARIALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore della Pretura Circondariale di Bari, dott.
Francesco ZECCHILLO in funzione di giudice del lavoro,
ail'udienza del 7 ottobre 1994 tenuta a Bari ha emesso la
sequente

SENTENZA

mella controversia individuale di lavoro

TRA

ALTAMURA PASQUALE, LATTARULO ANTONIO, LENTINI VITTORIO e VESSIA ONOFRIO

assistiti e difesi dall' avv.to N. Futignano

E

MINIBIERO DEL LAVORO e MINIBIERO DELLA PREVIDENZA BOCIALE assistiti e difesi dall'Avvocatura dello Stato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati in Cancelleria in data 26.4.1994, Altamura Pasquale, Lattarulo Antonio, Lentini Vittorio e Vessia Onofrio esponevano: 1º- che in data, 23.5.1990 avevano sottoscritto, a termini dell'art. 24 della legge del 28.2.1987 n. 56 e del D.M. del 28.2.1989, un contratto di diritto privato a determinato con il Ministero del Lavoro avente ad oggetto prestazione della propria attività di esperto l'Adenzia per l'impiedo della Fuolia, di durata triennale a decorrere dalla data di immissione (17.2.1991): 2º- che. la approssimandosi scadenza dei contratti. ordanizzazioni sindacali, in data 4.12.1773, avevano convenuto con il Ministero del Lavoro di procedere al rinnovo dei contratti sulla base di schede di valutazione ca redicere a cura del Direttore dell'Agenzia, il quale vi aveva provveduto consequando al Ministero in data 18.1.1794 le relative schede individuali con valutazione positiva: 3°- che, convocati dal Ministero del Lavoro a Roma per :1 1.3.1994 al fine di procedere al rinnovo dell'incarico di esperti a tempo parziale, la convocazione stata ooi rinviata a data da destinarsi: successivamente, rifissato l'incontro per il 31.3.1794, dail'elenco dei convocati erano stati esclusi essi ficorrenti: 40che. a seguito delle legittime proteste deali esclusi. il Ministero aveva richiesto al Direttore dell'Agenzia Puglia, una relazione aggiuntiva, che era stata elaborata in data 9.4.1994; 5°- che **äppo**rto di lavoro era stato, tuttavia, risolto con lettera 17.2.1994. impuqnata con raccomandata del 5.4.1994; Quesposto in fatto, e ritenuto in diritto la mullità clausola contrattuale appositiva del termine,

quanto in contrasto con la normativa in materia, onde l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro questione in un rapporto di lavoro a tampo indeterminato. con la consequente illegittimità del licenziamento derché prive di giusta legusa e di diustificate mesive. considerato, comunque. L'immotivato e discriminatorio pinisto del minnovo dei contratti la tempo determinato. provenivano in diudicio dimensi al Presone di Bahi. in finitione of diudice del layone, il Ministero del Layone e calla Previdenza Sociale, in persona del Ministro doc tempore, perone fosse dichiarata la mullita della claustia del * permine apposta al contratto di lavoro ex duindix tioniamenà le agestatenza di un macconto di lavono o l'osmoc inceterminato con decorranza dal 17.2.1995, concannando i Administracione lai micristino del decodoto di l'idvordi le alls reintegra di essi ricorranti nal posto: nonchà al paramento delle retribuzzoni hatunate e maturatte dal 19. Eligge alla para dell'effettiva reinteora. Citre li Smaltoton denno de evalunacione monetanta e dii interassi Plecalis e el misampimento del damos mella misura di circum menotilita sell ultina meghipusione s melua miguna mortumole filtebura di dinatidia, oltre evelutedione ed interessi cor Vinicos delle edese del diudicio.

conversto eccepiva preliminarmente l'inconcete la terminarmente del Pretore adito per essere competente a termini dell'art. 12 del contratto stipulato con i

fondatezza della domanda, rilevando, quanto alla dedotta nullità della clausola contrattuale appositiva del termine, l'espressa previsione contenuta nella normativa speciale di differimento della possibilità di stiquiare contratti a termine, e. quanto alla cedotta illegittimità del licenziamento. l'inesistenza in caso all'Amministrazione dell'obblico di rinnovo di un dostratto venuto a scadenza del effatto dello solirare del suo termine describilità di quanta, stante l'amora discrezionalità dell'Amministrazione del procedere o meno al rinnovo di siffatti contratti. Cincludeva, pertanto, deri l'inestro della domanda con vittoria delle scase dei quodizio.

All'udienza colemna la causa e stato discussa e.

Cuindi, decisa come da sepanato dispositivo in acti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La demanda del hicontenti nin e fondata e dentanto don Duo estene appolita.

la individuazione del Gretore territorialisente condetente a condetente delle controversia di dil alla anti- 405 c.o.c. determina la nullità delle chausous controvali. Che stabiliscono denogne e tali critari legali, di talchè la clausola contrattuale invocata dell'emministrazione resistente der individuare nel Pretore di Roma 11 giudice competente per territorio a conoscere delle controversie in

J.

SANTA COMPANY SANTANA SANTANA

4

esame è inapplicabile. Soccorre invece il criterio che individua nel giudice nella cui giurisdizione si trova la dipendenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale presso la quale i ricorrenti prestavano la loro opera al momento della fine del rapporto (art. 413 c.p.c.), e cioè l'Agenzia per l'impiego della Fuglia di Bari. l'organo giurisdizionale territorialmente competente a conoscere delle controversie in questione. Fertanto, la competenza per territorio appartiene al Pretore di Bari. in funzione di giudice del lavoro.


Cià detto, veniamo al merito della controversia. La legge 28.2.1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione dei mercato del lavoro) ha istituito in ogni regione l'agenzia per l'impiego, il cui personale "potra essere assunto con contratto a termine di diritto privato" (art. 24). Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propri decreti, determina la struttura e il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale sia il relativo trattamento economico.

Il Ministro competente, con decreto 28.2.1789, nel determinare la struttura dell'agenzia regionale per l'imposego della Regione Puglia e nel definire la relativa dotazione di personale, ha stabilito che detto personale può essere assunto con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile (art. 2).

Il dato immediato che emerge dal raffronto tra la norma contenuta nell'art. 24 della legge n. 56 del 1987 e

spese del giudizio.

3ari, 7 ottobre 1994



depositata in canaderia el 22-10-94.

IL (ATTELLIERE (Dr. Salue Taccogna)